

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965 (V. Stampato n. 2126)

**presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1965*

Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

a) in prestiti a comuni, province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

d) in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi ».

Art. 2.

L'articolo 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato.

Art. 3.

Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822.